



Autotrasportatori, stabilite le deduzioni forfetarie (p.i. 2016) e confermata la misura del recupero del contributo al Ssn

[Condividi](#)

Come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, **sono confermate per il 2017**, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

### **Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie**

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2016, nella **misura di 51,00 euro**. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, **per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale**.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo **RF55 i codici 43 e 44** e nel rigo **RG22 i codici 16 e 17**, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).



Autotrasportatori, stabilite le deduzioni forfetarie (p.i. 2016) e confermata la misura del recupero del contributo al Ssn

## **Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn**

Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2017 **fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo** (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. **Anche quest'anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo "6793"**. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017)